



**Secondo l'avvocato generale Richard de la Tour, l'indicizzazione dell'assegno familiare e delle agevolazioni fiscali concessi dall'Austria ai lavoratori i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro è contraria al diritto dell'Unione**

*In Austria, i lavoratori cittadini di altri Stati membri devono poter beneficiare delle stesse prestazioni e agevolazioni fiscali dei lavoratori austriaci, a prescindere dal luogo di residenza dei loro figli, poiché contribuiscono al finanziamento del sistema previdenziale e fiscale austriaco allo stesso modo dei lavoratori austriaci*

Dal 1° gennaio 2019 l'Austria adegua per i lavoratori i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro<sup>1</sup> l'importo forfettario dell'assegno familiare e quello di varie agevolazioni fiscali<sup>2</sup>, al rialzo o al ribasso<sup>3</sup>, in funzione del livello generale dei prezzi nello Stato membro interessato.

La Commissione<sup>4</sup>, ritenendo che tale adeguamento e la differenza di trattamento che ne risulta principalmente per i lavoratori migranti rispetto ai cittadini nazionali siano contrari al diritto dell'Unione, ha proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti dell'Austria<sup>5</sup>.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, **l'avvocato generale Jean Richard de La Tour propone alla Corte di giustizia di accogliere il ricorso della Commissione e di dichiarare che l'adeguamento dell'assegno familiare, del credito d'imposta per figli a carico, del bonus famiglia Plus, del credito d'imposta per famiglie monoreddito, del credito d'imposta per nucleo familiare monoparentale e del credito d'imposta per alimenti per i lavoratori migranti i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro è contrario al diritto dell'Unione.**

Infatti, **il diritto dell'Unione<sup>6</sup> prevede espressamente che prestazioni familiari, quali l'assegno familiare e il credito d'imposta per figli a carico previsti in Austria, non possano essere oggetto di una riduzione o di una modifica per il fatto che i familiari del beneficiario risiedono in un altro Stato membro.** Stabilire l'importo di tali prestazioni in funzione della residenza dei familiari costituisce una violazione del diritto di circolare liberamente conferito ai cittadini dell'Unione.

<sup>1</sup> Oppure in un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Svizzera.

<sup>2</sup> Si tratta del credito d'imposta per figlio a carico, nonché del bonus famiglia Plus, del credito d'imposta per nucleo familiare monoreddito, del credito d'imposta per nucleo familiare monoparentale e del credito d'imposta per alimenti.

<sup>3</sup> Stando alle indicazioni fornite dalla Commissione, il coefficiente di adeguamento è pari a 0,619 per la Repubblica ceca, a 0,974 per la Germania, a 0,948 per l'Italia, a 0,562 per l'Ungheria, a 0,79 per la Slovenia e a 0,641 per la Slovacchia. Soltanto nel caso della Svizzera e del Liechtenstein l'adeguamento determina un importo più elevato o lo stesso importo forfettario dell'Austria.

<sup>4</sup> Sostenuta dalla Repubblica ceca, dalla Croazia, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Slovenia, dalla Slovacchia e dall'Autorità di vigilanza EFTA.

<sup>5</sup> Sostenuta dalla Danimarca e dalla Norvegia.

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

Secondo l'avvocato generale, non è dunque ammissibile che uno Stato membro introduca nella propria normativa un'eccezione al principio della rigorosa equivalenza dell'importo delle prestazioni familiari considerando che tale requisito possa essere soddisfatto solo in termini di valore, conformemente all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, consistente nel compensare i carichi familiari.

In tale contesto, egli ricorda che **il sistema istituito a livello dell'Unione per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale si basa sul concetto generale secondo il quale se un lavoratore paga contributi previdenziali e imposte in uno Stato membro deve poter beneficiare delle medesime prestazioni spettanti ai cittadini nazionali.**

Egli constata peraltro che gli importi di cui trattasi sono uniformi in tutto il territorio austriaco senza tener conto delle variazioni collegate al livello dei prezzi in Austria<sup>7</sup> e che le spese effettive collegate a precise esigenze del figlio non vengono prese in considerazione.

Inoltre, **riguardo a tutte le agevolazioni e le prestazioni di cui trattasi**, l'avvocato generale constata che **la distinzione operata nella normativa austriaca in funzione del luogo di residenza dei figli pregiudica maggiormente i lavoratori migranti e costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, ammissibile soltanto a condizione di essere oggettivamente giustificata.**

Orbene, **l'Austria non ha dedotto alcun motivo idoneo a giustificare tale discriminazione indiretta, cosicché essa è incompatibile con il diritto dell'Unione**<sup>8</sup>.

L'avvocato generale rileva segnatamente che, stando a una relazione della Corte dei conti austriaca, la ragione che potrebbe compromettere l'equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale non risiede nell'erogazione di prestazioni ai lavoratori i cui figli risiedono al di fuori dell'Austria, che rappresenta **circa il 6% delle spese** a titolo di prestazioni familiari, bensì nell'assenza di adeguati controlli sulla concessione di tali prestazioni.

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.*

*Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*

---

<sup>7</sup> Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione.

<sup>8</sup> Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).